

CCLXVIII SEDUTA

MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 1956

Presidenza del Presidente CORRIAS

INDICE

Assenze per più di cinque giorni	Pag. 5161
«Relazione della Giunta regionale sulle Norme di attuazione dello Statuto, leggi e decreti da impugnare nanti la Corte Costituzionale». (Discussione):	
BROTZU, Presidente della Giunta	5162
DESSANAY	5162-5163-5167
MURETTI	5167
Sul processo verbale:	
MURETTI	5161
PRESIDENTE	5161

La seduta è aperta alle ore 19.

BERNARD, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Assenze per più di cinque giorni.

PRESIDENTE. Comunico i nomi dei consiglieri che si sono astenuti dall'intervenire alle sedute per più di cinque giorni consecutivi: Campus, undicesima assenza; Sotgiu Girolamo, ottava assenza.

Sul processo verbale.

MURETTI (P.N.M.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURETTI (P.N.M.). Onorevole Presidente, poichè dalla cronaca dei giornali, sulla legge che è stata approvata dall'onorevole Consiglio per il controllo sugli atti degli Enti locali, e particolarmente da quella di un quotidiano locale pubblicato stamane, risulta che al voto si è giunti grazie ad un accordo tra i vari Gruppi del Consiglio escluso quello al quale io mi onoro di appartenere; poichè la stampa ha anche ommesso di riportare che, sempre in occasione della approvazione della legge sugli Enti locali, è stato ritirato un ordine del giorno di cui io ero uno dei firmatari, chiedo se nel processo verbale risulti che gli emendamenti presentati circa gli articoli 3, 4 bis e 18, sono stati da me firmati anche per il mio Gruppo.

Sono costretto a chiedere ciò perchè certe volute omissioni della stampa possono condurre il popolo sardo a delle errate valutazioni sull'attività consiliare del Gruppo monarchico.

PRESIDENTE. Onorevole Muretti, le assicuro che nel processo verbale della seduta pomeridiana di ieri risulta che il Gruppo monarchico, assieme con gli altri Gruppi, ha concordato la formulazione degli articoli 3, 4 bis e 18. Mi interesserò perchè anche sulla stampa si facciano le dovute precisazioni.

MURETTI (P.N.M.). La ringrazio, signor Presidente.

Discussione sulla «Relazione della Giunta regionale sulle Norme di attuazione dello Statuto, leggi e decreti da impugnare nanti la Corte Costituzionale».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla «Relazione della Giunta regionale sulle Norme di attuazione dello Statuto, leggi e decreti da impugnare nanti la Corte Costituzionale». Ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta.

BROTZU (D.C.), Presidente della Giunta. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, con l'entrata in funzione della Corte Costituzionale, abbiamo finalmente la possibilità di impugnare le disposizioni di legge che giudichiamo in contrasto con il nostro Statuto autonomistico.

La Giunta ha proceduto ad un esame preliminare, da cui risulta che alcune leggi non rispettano affatto la lettera e lo spirito dello Statuto speciale, e dovrebbero pertanto assolutamente essere impugunate; altre presentano aspetti per cui un'azione d'impugnativa è discutibile; altre ancora, pur in disaccordo con i principi cui è informata la nostra autonomia, dovrebbero essere accettate per motivi di carattere politico e contingente.

In quest'ultimo caso, per esempio, rientrano le disposizioni di legge statali riguardanti la piccola proprietà contadina e quelle disposizioni segnalate nella lettera inviata dalla Giunta alla Presidenza del Consiglio.

Ma prima di procedere alla impugnativa di talune leggi nanti la Corte Costituzionale, abbiamo voluto, per eliminare errori eventualmente commessi, riprendere motivi od elementi trascurati od ignorati, in definitiva per integrare il lavoro già compiuto con l'apporto chiarificatore e costruttivo della discussione, chiedere il parere del Consiglio.

Purtroppo non abbiamo a disposizione troppo tempo, poichè i ricorsi alla Corte Costituzionale dovranno essere presentati entro un mese; superato questo termine, la nostra facoltà di impugnativa decade. Comunque, pur entro limiti di tempo così ristretti, deve essere condotto un esame accurato della complessa materia. E' per questo che, ben volentieri, con quello

spirito di collaborazione che ci ha sempre animato, noi riteniamo che tutti gli uomini particolarmente responsabili, e questi non sono soltanto nella Giunta regionale, ma anche nel Consiglio che è stato eletto dal popolo di Sardegna, possano indicare quelle leggi o quelle norme di legge che essi ritengono si debbano impugnare.

Questo nostro appello al Consiglio regionale dev'essere visto — come or ora rilevavo — entro quello spirito di collaborazione che ci sembra debba esistere, particolarmente in questo frangente, fra tutti gli uomini responsabili della cosa pubblica regionale. I suggerimenti che verranno dati saranno indubbiamente accolti dalla Giunta regionale, cui è demandato l'obbligo di presentare i ricorsi, di istruire le pratiche, di fornire ai legali incaricati di sostenere i ricorsi ogni utile elemento di valutazione.

Il breve lasso di tempo a nostra disposizione ci ha mosso a pregare la Presidenza del Consiglio di voler accelerare al massimo la discussione odierna; le pratiche da esperire, infatti, sono piuttosto complesse e richiedono del tempo per poter essere approntate col dovuto rigore e con la dovuta esattezza.

DESSANAY (P.C.I.). Quando scade il termine?

BROTZU (D.C.), Presidente della Giunta. 30 giorni dopo la prima seduta della Corte, cioè verso il 22 febbraio; in 20 giorni, dunque, occorre approntare tutto il materiale necessario per i ricorsi, ed è uno spazio di tempo molto breve, se si pensa che su certi problemi occorrerà raccogliere pareri tecnici particolari.

La Giunta regionale, mentre spera venga apprezzata la sua decisione di sottoporre all'esame del Consiglio il problema delle disposizioni di legge da impugnare nanti la Corte Costituzionale, sarà particolarmente grata verso quegli onorevoli consiglieri che vorranno dare dei suggerimenti.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare, per il Gruppo comunista, l'onorevole Dessanay. Ne ha facoltà.

DESSANAY (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Presidente della Giunta ora ci ha fatto sapere che la Giunta si è trovata a dover impugnare molte leggi dello Stato e, in particolare, molte delle disposizioni delle cosiddette Norme di attuazione, priva dei risultati di una indagine approfondita che sarebbe stata utile se condotta in tempo, quando ancora si attendeva la creazione della Corte Costituzionale. La Giunta, ancora oggi, non ha a disposizione tutti gli elementi tecnici che sono necessari per una questione di così grande importanza come è quella della impugnativa di determinate leggi e delle Norme di attuazione dello Statuto speciale, nanti la Corte Costituzionale.

Parrebbe che la Giunta si sia occupata oggi per la prima volta di questa importante questione, quasi che il Consiglio regionale non avesse spesso avvertito che non tutte le leggi dello Stato erano coerenti con i disposti del nostro Statuto regionale; quasi che il Consiglio regionale non avesse, anche in apposite sedute, affrontato il problema dei rapporti e dei conflitti tra Regione e Stato; quasi che non fosse stato obbligo e dovere della Giunta prepararsi in tempo per delle impugnative documentate.

La Giunta — ha detto l'onorevole Brotzu — ha proceduto ad un esame delle varie leggi da impugnare, e motivi particolari di carattere politico e contingente suggeriscono che per talune di esse, nonostante sia chiara la loro incostituzionalità, non è opportuno proporre ricorso. Non so quali motivi possano pesare più di quelli d'ordine costituzionale! Io non riesco proprio a rintracciare tali motivi! Ma di ciò avrò modo di riparlare in seguito.

Ora mi preme rilevare che la Giunta, pur essendo responsabile diretta delle impugnative nanti la Corte Costituzionale, ha voluto interpellare il Consiglio nel tentativo di renderlo corresponsabile. Dice la Giunta per bocca del suo Presidente: «Qualcosa può essermi sfuggita e democraticamente faccio appello alla scienza del Consiglio». Certo, se nell'interpellare il Consiglio, la Giunta fosse stata mossa da intendimenti effettivamente democratici, io avrei apprezzato il discorso dell'onorevole Brotzu. In effetti, però, la Giunta non può allargare al

Consiglio la sua responsabilità diretta. Tenterò di spiegarmi, onorevole Brotzu. Dalla relazione che ella ha presentato al Consiglio si viene a conoscere che, a norma dell'articolo 2 primo comma della legge costituzionale 9 febbraio 1948, numero 1, e dell'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, numero 87 «la questione di legittimità, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta». La Giunta ha dunque la responsabilità di appurare quando lo Stato violi una norma costituzionale relativamente alle nostre prerogative autonomistiche.

Ed è la Giunta, attraverso il suo Presidente, che deve proporre il ricorso.

Onorevoli colleghi, ci ha detto or ora l'onorevole Presidente della Giunta che molte questioni devono essere ancora studiate. Noi non ci rendiamo conto del perchè di questa trascuratezza; era compito e dovere della Giunta, almeno di una Giunta responsabile, approntare in tempo il materiale per i ricorsi, che, a mio parere, a quest'ora dovevano essere già proposti. Comunque, quanto vado dicendo, onorevole Brotzu, non significa che il Consiglio intenda abdicare alle sue prerogative di sindacato sull'operato della Giunta; non significa che il Consiglio non intenda dare dei suggerimenti alla Giunta. E' chiaro però che la richiesta della Giunta, in questo momento, non nasce dalla esigenza di mantenere alta la sovranità del Consiglio; e ciò risulta ancor più evidente se si pensa all'affermazione per la quale molte disposizioni di legge, pur essendo chiaramente incostituzionali, non dovrebbero, a parere della Giunta, essere impugnate.

La Giunta, se non vado errato, ha appurato che nove leggi statali sono incostituzionali. Ora io non starò ad esaminare queste leggi per vedere se effettivamente in esse vi sia un vizio di illegittimità costituzionale: già la loro incostituzionalità è risultata chiara alla Commissione consiliare che le ha recentemente prese in esame. La Giunta però ritiene — come ho già avvertito — che talune di queste leggi, pur essendo chiaramente lesive della competenza legislativa della Regione, per motivi di opportunità politica non debbano essere impugnate, co-

II LEGISLATURA

CCLXVIII SEDUTA

1 FEBBRAIO 1956

me, ad esempio, la legge sulla fusione dell'I.C.A.S. col Banco di Sardegna, che avrebbe arrecato notevoli benefici alla economia isolana. In questo caso, — sostiene la Giunta — non si sa quali conseguenze potrebbero derivare da una impugnativa.

Io non posso dare per buona la opinione della Giunta: non credo che la fusione del Banco di Sardegna con l'I.C.A.S. rappresenti, effettivamente, un progresso nella situazione creditizia della Sardegna. Già su certa stampa, e non certo di sinistra, è stato rilevato che questa fusione ha arrecato pregiudizio alla situazione creditizia isolana: la fusione del Banco di Sardegna con l'Istituto di credito agrario, infatti, ha impedito che la Sardegna avesse quel tipico istituto di credito caratteristicamente regionale, sul quale si fondavano le speranze dei risparmiatori sardi. Era il Banco di Sardegna l'istituto che poteva, sviluppandosi, fare la concorrenza agli istituti nazionali di credito operanti nell'Isola. Il Banco di Sardegna era stato in origine concepito come un istituto che dovesse perseguire fini diversi da quelli dell'I.C.A.S.: esso avrebbe dovuto soddisfare la esigenza largamente sentita di impedire che i risparmi dei produttori sardi continuassero a servire, come sempre, alle banche della Penisola.

Noi avevamo, in tempi passati, propugnato il sorgere del Banco di Sardegna. Ora, invece, che cosa è avvenuto? Il Banco, che era il solo strumento che poteva realmente dare inizio alla soluzione del gravissimo problema creditizio sardo, è stato assorbito dall'Istituto di Credito Agrario per la Sardegna. E così se si guarda, oggi, alla situazione reale esistente in materia creditizia ci si accorge che il Banco di Sardegna in effetti non esiste più, mentre continua ad operare sotto diverso nome il vecchio Istituto di Credito Agrario per la Sardegna. Quali sono, dunque, i benefici della legge che ha deciso la fusione dei due istituti di credito? Questa legge non solo non è stata utile, ma è stata estremamente dannosa, perchè ha impedito alla Sardegna di avere un suo istituto di credito che, in qualche misura, potesse costituire una prima rottura del monopolio creditizio.

Questa che ho descritto è la situazione reale

esistente in Sardegna nel campo del credito. Ma, se anche non fossero valide le mie argomentazioni, se anche fossero buone le osservazioni del Presidente della Giunta, dinanzi ad una legge che viola il nostro Statuto speciale, anche se da essa la Sardegna potesse temporaneamente trarre qualche vantaggio, per difendere e far progredire l'autonomia non si può rinunciare all'impugnativa. Se non impugnassimo tutte le leggi palesemente incostituzionali, proprio noi compiremmo un atto incostituzionale.

Noi comunisti siamo del parere che tutte le leggi dello Stato che in qualche misura offendono le competenze della Regione devono essere impugnate; solo così si salva la democrazia; solo così si salvano la Costituzione repubblicana e lo Statuto speciale per la Sardegna.

La Giunta, dati i termini di tempo in cui ha svolto le sue indagini, non può fornirci oggi la serie completa delle leggi da impugnare. Dovrebbe dunque essere il Consiglio a fare delle ricerche a questo proposito. Ma anche il Consiglio, onorevole Brotzu, dato il breve spazio di tempo a sua disposizione, non ha la possibilità di rintracciare tutte le leggi dello Stato che, eventualmente, fossero incostituzionali. Era compito della Giunta fare questa ricerca. In realtà, però, la Giunta non ha svolto una indagine accurata; se si considera che nella relazione del suo Ufficio legislativo non figurano neppure i decreti istitutivi dell'E.T.F.A.S. e della Sezione Autonoma del Flumendosa, si è autorizzati a pensare che tante altre leggi incostituzionali siano sfuggite alla Giunta. E' stata la Commissione a rintracciare queste due leggi incostituzionali. E, se è vero quel che si dice nella relazione della Commissione, se è vero che la legge stralcio è stata estesa alla Sardegna in seguito ad un voto unanime del Consiglio regionale — il quale sosteneva che, nonostante la Regione avesse la competenza ad approntare una legge di riforma agraria, si poteva temporaneamente estendere alla Sardegna la legge stralcio — è anche vero che il Consiglio non ha mai rinunciato alla sua piena competenza a legiferare in materia d'agricoltura, e non ha affermato che il Governo centrale po-

II LEGISLATURA

CCLXVIII SEDUTA

1 FEBBRAIO 1956

teva istituire organismi quali l'E.T.F.A.S. e l'Ente Flumendosa cui è stata demandata la realizzazione della «riforma agraria».

Se la ricerca tendente ad appurare quali siano le leggi da impugnare viene fatta solo dopo che è già sorta con tutte le sue prerogative e funzioni l'Alta Corte Costituzionale, certo essa non può che essere lacunosa.

Voglio ora occuparmi, onorevoli colleghi, del problema delle Norme di attuazione. Tutti noi ricordiamo l'origine, il momento storico nel quale si pensò di dare vita ad esse. Era il momento in cui si discuteva la Costituzione generale della Repubblica e ancora non si sapeva quali istituti la nuova Costituzione dovesse prevedere. E' chiaro quindi che, in quella situazione particolare di trapasso da un reggimento politico ad un altro, una volta affermati i diritti della Sardegna, attraverso le norme costituzionali, si pensasse anche a creare le disposizioni transitorie che tali norme valessero ad attuare. Così nacque il titolo ottavo del nostro Statuto regionale, che si compone di tre articoli: il 55, il 56 e il 57. L'articolo 55 regola la durata delle funzioni dell'Alto Commissario e della Consulta regionale sarda; e si capisce che la disciplina di questa materia non poteva essere che di ordine transitorio. L'articolo 57, anch'esso, è a carattere transitorio, poichè afferma che «nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato». Rimane ora da esaminare l'articolo 56, che è quello che maggiormente interessa per la discussione odierna. Esso afferma: «Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la Sardegna sentita la Consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione nonchè le Norme di attuazione del presente Statuto». Ora, a mio giudizio, questa norma, anch'essa, ha carattere transitorio.

Io mi rendo conto che i giuristi possono dare dell'articolo 56 interpretazioni diverse dalla mia. Nella relazione dell'Ufficio legislativo della Presidenza della Giunta, esattamente a pa-

gina 8, si accetta una tesi per la quale le Norme di attuazione vengono definite come regolamenti costituzionali; le Norme di attuazione, dunque, starebbero allo Statuto speciale, cioè alla Costituzione, nello stesso rapporto in cui il regolamento sta alla legge ordinaria. Dal che deriva che così come il regolamento di una legge ordinaria ha efficacia di legge, le Norme di attuazione avrebbero efficacia costituzionale. Se accettate questa tesi, però, onorevoli colleghi della Giunta, non potete assolutamente impugnare le Norme di attuazione. La Corte Costituzionale, infatti, non sarebbe in grado di giudicare, perchè non sarebbe chiamata a decidere su leggi ordinarie in contrasto con la Costituzione, ma addirittura su una pretesa incostituzionalità di norme che hanno carattere costituzionale.

Nella relazione della Giunta, a proposito delle Norme di attuazione è detto: «L'efficacia giuridica di queste norme è stata felicemente definita con la loro classificazione fra i regolamenti costituzionali». Io, anche se non sono un giurista, oso pensarla diversamente; secondo me, le Norme di attuazione hanno valore di legge ordinaria con carattere transitorio.

L'articolo 56 dello Statuto speciale distingue le Norme di attuazione in due gruppi particolari: il primo riguarda le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione (ed è logico che, una volta avvenuto il passaggio, queste norme cessino di avere efficacia); il secondo riguarda le norme che servono all'attuazione dello Statuto speciale; e sono, queste, le Norme di attuazione propriamente dette. Che cosa è, dunque, una norma di attuazione, se non una norma esplicativa, che dà alla norma statutaria la possibilità di espandersi e di trovare attuazione concreta? Oltretutto, le Norme di attuazione sono storicamente condizionate. La Regione, appena sorta, era priva di una sua propria legislazione; occorre- vano, pertanto, delle norme che potessero dare inizio all'attuazione del suo Statuto oggi che la Regione ha già, dopo sei anni, creato una sua legislazione, oggi che la Regione ha la possibilità di attuare con sue proprie leggi lo Statuto speciale, anche l'efficacia delle Norme di attua-

II LEGISLATURA

CCLXVIII SEDUTA

1 FEBBRAIO 1956

zione propriamente dette cessa, tranne forse per alcune, le quali, però, anch'esse, mantengono carattere transitorio.

Un'altra osservazione: le Norme di attuazione furono emanate nonostante esistesse su di esse un dissidio tra Stato e Regione. L'esperienza di sei anni ci ha dimostrato che queste norme sono tutte lesive dei nostri diritti costituzionali. Già in sede costituente, sia attraverso i lavori delle Commissioni che in assemblea, si era cercato di limitare il più possibile le prerogative della Regione; dopo l'approvazione dello Statuto speciale, poi, la tendenza a limitare i poteri della Regione è riaffiorata attraverso l'approvazione delle Norme di attuazione, che hanno, in modo particolare, leso la competenza della Regione a legiferare.

Già altra volta ho detto, e oggi non voglio ripetermi, che attraverso le Norme di attuazione il Governo centrale ha creato un binario alla nostra attività legislativa, un binario obbligato che costringeva il Consiglio regionale a legiferare in un determinato modo, piuttosto che in altro più rispondente alla lettera e allo spirito del nostro Statuto speciale. Ora, poichè le Norme di attuazione tendevano a limitare le prerogative della Regione, ponendosi, in particolare, come un freno alla sua attività legislativa, onorevoli colleghi, noi dobbiamo affermare in modo deciso che esse violano lo Statuto speciale.

Noi comunisti siamo del parere che le Norme di attuazione debbano essere, tutte nel loro complesso, tanto quello del primo, quanto quelle del secondo gruppo, impugnate nanti la Corte Costituzionale.

Io poi, personalmente, sono del parere che, quando taluni articoli di una legge siano ritenuti incostituzionali, l'impugnativa non possa riguardare solo quegli articoli, ma debba colpire la legge nel suo complesso. Penso che questa mia argomentazione sia giuridicamente fondata. Secondo me, per ciò che concerne le Norme di attuazione non si dovrebbero proporre alla Corte Costituzionale tanti ricorsi quanti sono gli articoli ritenuti incostituzionali. Essendo le Norme di attuazione comprese in due decreti del Presidente della Repubblica, due so-

li atti di impugnativa sarebbero sufficienti. A questo modo, non solo si porrebbero in essere degli atti corretti dal punto di vista giuridico, ma si difenderebbero concretamente gli interessi della Regione. Le Norme di attuazione, inoltre, dovrebbero essere impugnate tutte nel loro complesso per evitare che, procedendo all'impugnativa per singoli articoli, avvengano delle dimenticanze. Come diceva poc'anzi l'onorevole Presidente della Giunta, è, infatti, possibile che talune disposizioni di legge in contrasto con lo Statuto speciale, ad un esame affrettato quale quello che oggi ci viene imposto, possano facilmente sfuggire.

Ripeto: le Norme di attuazione dovrebbero essere impugnate nanti la Corte Costituzionale nel loro complesso; e i giuristi incaricati di difendere la Regione dovrebbero valersi, per sostenere i ricorsi, di tutti quegli elementi che dimostrano chiaramente le violazioni dello Statuto speciale. Non vale, dunque, ricercare oggi quale articolo delle Norme di attuazione sia impugnabile e quale non lo sia. Onorevole Presidente della Giunta, se si procedesse alla impugnativa per singoli articoli, scoprendo domani un articolo incostituzionale che nel corso del primo esame era sfuggito, non si potrebbe più, per decorrenza di termini, proporre ricorso.

La Giunta, sino ad ora, non solo ha ritenuto che si debbano proporre delle impugnative particolari, articolo per articolo, ma ha addirittura pensato che si debbano impugnare delle parti e frasi staccate di singoli articoli. Ciò, a mio parere, non torna a vantaggio della Regione, soprattutto non torna a vantaggio della nostra preparazione scientifica nell'affrontare problemi tanto importanti. In realtà, tutte le Norme d'attuazione — appartengano al primo o appartengano al secondo gruppo — violano in qualche modo, sia pure con sfumature diverse, lo Statuto autonomistico. Pertanto, onorevole Presidente della Giunta, occorre bandire ogni titubanza. Abbiamo una triste esperienza del modo con cui si svolgono i rapporti tra Governo centrale e Governo regionale. Prima si diceva: non si può far niente perchè manca la Corte Costituzionale; ebbene, adesso la Corte Costituzionale esiste, e voi, onorevoli colleghi del-

II LEGISLATURA

CCLXVIII SEDUTA

1 FEBBRAIO 1956

la Giunta, avete il dovere di difendere lo Statuto autonomistico.

Noi non possiamo per un piatto di lenticchie — fra l'altro — barattare i poteri della Regione; noi non possiamo mercanteggiare i principi costituzionali del nostro Statuto; noi abbiamo il dovere di impedire che chiunque, anche il Governo centrale, d'ora in poi violi il nostro Statuto. Voi, colleghi della Giunta, avete la responsabilità di proporre le impugnative necessarie per la difesa delle prerogative autonomistiche, sia nei riguardi delle leggi, sia nei riguardi delle Norme di attuazione; vostra è la responsabilità, ed essa non verrà attenuata dagli eventuali suggerimenti che il Consiglio vi darà. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare, per il Gruppo monarchico, l'onorevole Muretti. Ne ha facoltà.

MURETTI (P.N.M.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà brevissimo: sarà più una dichiarazione di voto che una disquisizione.

Dichiaro immediatamente che il mio Gruppo aderisce in via generale a quanto or ora è stato detto dal collega di parte opposta onorevole Dessanay. Anch'io sono dell'opinione che noi tutti, onorevoli colleghi, senza distinzione di parte, dobbiamo difendere lo Statuto regionale sardo perchè siamo stati eletti dal popolo sardo per la difesa dell'autonomia.

Io ritengo, comunque, che la richiesta dello onorevole Presidente della Giunta sia giustificata dal fatto che ci troviamo in un momento particolare. Per la prima volta possiamo rivolgerci alla Corte Costituzionale; e, poichè abbiamo già una esperienza di circa sei anni di vita autonomistica, possiamo finalmente far valere i nostri diritti contro le gravi violazioni del nostro Statuto speciale.

E' dovere della Giunta difendere l'autonomia impugnando tutte le leggi che violano il nostro Statuto. Il parere che la Giunta ha espresso circa la opportunità di impugnare talune leggi è, però, giustificato dal giudizio che è stato espresso dalla prima Commissione, che si è dichiarata contraria all'impugnativa dell'articolo 11 del

secondo gruppo delle Norme di attuazione, e della legge che dispone agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina.

Io sono del parere, così come i colleghi del mio Gruppo, che sia necessario impugnare la legge 11 aprile 1953, numero 298, sulla fusione del Banco di Sardegna con l'I.C.A.S. Certo non mi nascondo che, se la Corte Costituzionale pronuncia una sentenza che bolla come incostituzionale questa legge, potrebbero verificarsi dei seri inconvenienti in campo creditizio; nè mi convincono le argomentazioni di alcuni colleghi i quali sostengono che i risparmiatori sardi non subirebbero nessun danno. Comunque, è vero che il piatto di lenticchie al quale accennava l'onorevole Dessanay non pagherebbe la rinuncia della Regione a difendere le proprie competenze.

Altre perplessità sorgono circa la impugnativa della legge sulle agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina. Se noi impugnassimo questa legge, onorevoli colleghi, e la impugnativa venisse accolta, vedremmo privata una larga schiera di piccoli proprietari dei benefici...

DESSANAY (P.C.I.). Si potrebbe provvedere con una legge regionale.

MURETTI (P.N.M.). Sono d'accordo, onorevole Dessanay: si potrebbe provvedere con una legge regionale tempestiva.

Io credo che nella relazione curata dall'Ufficio legislativo della Presidenza della Giunta non siano elencate tutte le disposizioni di legge che alla Regione converrebbe impugnare; debbo però dichiarare che la responsabilità di ciò non ricade soltanto sull'attuale Giunta, ma anche sulle precedenti Giunte, le quali avrebbero dovuto approntare una elencazione completa. Ad ogni modo, sia ben chiaro che da parte nostra, da parte del Gruppo monarchico, il Presidente della Giunta sarà appoggiato per la impugnativa di tutte le leggi che violano lo Statuto speciale. (*Consensi*).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno domani mattina alle ore 10 e 30.

La seduta è tolta alle ore 20 e 10.